



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 2010

SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI UN MESE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. AMEDEO SANTINI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, approvato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 e successive modificazioni (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob del 22 dicembre 1992 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Amedeo Santini, nato a Roma il 23 novembre 1966 e la delibera OCF n. 1912 del 4 maggio 2022, recante la cancellazione del medesimo dall'Albo;

VISTA la nota del 15 ottobre 2021 (prot. n. 69226 di pari data) con la quale l'Ufficio Albo Consulenti Finanziari ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Amedeo Santini, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTE le comunicazioni del 23 dicembre 2021, 11 gennaio 2022 e 14 febbraio 2022 (rispettivamente prot. nn. 84655, 1531 e 11014 di pari date) con cui FinecoBank S.p.A. ha trasmesso informazioni concernenti l'operato del consulente;

VISTE le note del 26 gennaio 2022, 1° e 14 febbraio 2022 e 1° marzo 2022 (rispettivamente prot. nn. 5017, 6037, 11047, 14974) con le quali l'Ufficio Albo Consulenti Finanziari ha trasmesso all'Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTA la nota del 28 marzo 2022 (prot. n. 21421/22), notificata al consulente in pari data, con la quale l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Amedeo Santini, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari:

- art. 158, comma 1, per aver violato gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza, in particolare, per aver comunicato e trasmesso all'Organismo informazioni e documenti non rispondenti al vero;
- art. 153, comma 2, per non aver comunicato la variazione dell'indirizzo di residenza rispetto a quello precedentemente indicato;

RILEVATO che, con nota dell'8 aprile 2022 (prot. n. 24742 di pari data), il Sig. Amedeo Santini ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note dell'8 aprile 2022 (prot. nn. 24975 e 24986 di pari data), con cui l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data 26 aprile 2022 (prot. n. 28481 di pari data) nell'interesse del Sig. Amedeo Santini;

RILEVATO che, con la sopra menzionata nota del 26 aprile 2022, il Sig. Amedeo Santini ha presentato istanza di audizione personale in accoglimento della quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha convocato il consulente in data 11 maggio 2022 (prot. n. 29320 del 29 aprile 2022);

VISTO il verbale di constatazione della mancata partecipazione del Sig. Santini all'audizione dell'11 maggio 2022;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 28 giugno 2022, trasmessa in pari data anche al consulente (prot. n. 42883 di pari data), con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Amedeo Santini e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

RILEVATO che il Sig. Amedeo Santini non si è avvalso della facoltà di presentare controdeduzioni scritte;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Amedeo Santini le sopracitate violazioni del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, n. 5, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di comunicazione o trasmissioni all'Organismo di informazioni o documenti non rispondenti al vero;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *c)*, n. 1 del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 153, comma 2, del medesimo Regolamento;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, l'Organismo può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore; nel caso di specie, per le violazioni accertate appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della radiazione dall'Albo, in ragione delle seguenti circostanze:
 - la trasmissione di informazioni e documenti falsi all'Organismo, benché di rilevante gravità in quanto intenzionalmente compiuta, risulta episodica e non specificamente attinente all'attività professionale del consulente, essendo diretta a giustificare un mero ritardo nel pagamento di una somma di contenuta entità, relativa alla quota annuale Albo;
 - con riguardo all'attività professionale complessivamente svolta dal Sig. Amedeo Santini, non risulta alcun tipo di precedente a suo carico;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Amedeo Santini a titolo di dolo;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Amedeo Santini, nato a Roma (RM) il 23 novembre 1966, è sospeso per un periodo di un mese dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera c), del TUF, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, entro trenta giorni dalla data di notifica, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 14 settembre 2022

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti